

Allegato “A” al n. 31630/15623 di repertorio

STATUTO della Associazione “CBM Italia - ETS “

Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1 È costituita l'associazione, ente del terzo settore, denominata “**CBM Italia - ETS**”

1.2 L'associazione ha sede legale a **Milano**. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci e alle autorità competenti.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nell'aiutare le persone a rischio di disabilità principalmente nei Paesi in via di Sviluppo garantendo loro servizi sanitari, educativi e riabilitativi.

Lavora per costruire una società inclusiva in cui le persone con disabilità possano essere aiutate a vivere in pienezza, sviluppando le proprie capacità.

2.2 L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D Lgs 117/17.

L'associazione “CBM Italia - ETS” è una entità autonoma e non ha finalità politiche.

2.3 L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del D Lgs 117/17;
 - offerta di assistenza a ciechi bisognosi, portatori di forme di disabilità evitabili e non, ammalati, popolazioni del Terzo Mondo;
 - realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, con la possibilità di selezionare anche volontari anche impiegati in servizio civile;
- interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie di cui rispettivamente all'art 5, comma 1, lett a) e b), del D Lgs 117/17;
 - offerta di assistenza a ciechi bisognosi, portatori di forme di disabilità, ammalati;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r);
 - offerta di assistenza sanitaria e distribuzioni di strumenti per la correzione di errori refrattivi
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
 - in relazione alle cause di disabilità fisica.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w):

- attività di sensibilizzazione sulle problematiche sanitarie delle popolazioni e sulle loro conseguenze anche in altre sfere del vissuto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

Articolo 3 – SOCI

3.1 Il corpo sociale è composto da soci fondatori e soci ordinari.

3.2 La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'associazione.

3.3 Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

3.4 Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua così come determinato dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre e valida per l'anno successivo.

Articolo 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

4.1 L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, rivolta al Consiglio Direttivo, e che deve contenere la dichiarazione di accettazione integrale delle norme statutarie e regolamentari sottoscritta, a titolo di presentazione, anche da almeno un socio effettivo.

4.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri o in sua assenza l'assemblea dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

4.3 I soci hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, osservare tutte le norme statutarie e regolamentari, osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

I soci non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare conflitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolano l'operato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri o in sua assenza l'assemblea dei soci su richiesta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

6.2 In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione

6.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio.

Articolo 7 – VOLONTARI

7.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

7.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8. Gli organi statutari dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente

5. l'Organo di controllo;
6. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 9.1** L'Assemblea è organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.
- 9.2** Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
- 9.3** Il socio per poter partecipare all'Assemblea deve essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 9.4** Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
- 9.5** I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio, anche se membro del Consiglio direttivo.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci.

Articolo 10 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 10.1** L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana, con lettera, ovvero fax, o email, o consegna diretta controfirmata, ed in ogni caso con mezzi che consentano di verificare l'avvenuta ricezione della convocazione inoltrati almeno 15 giorni solari prima della riunione.
- 10.2** Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, la quale dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.
- 10.3** Il Presidente deve convocare l'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è altresì convocata se richiesto da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e comunque da non meno di due consiglieri o quando ne facciano richiesta motivata, almeno 1/10 dei soci.
L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato
- 10.4** L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno metà dei soci. Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione il quorum costitutivo è fissato ad almeno 1/3 dei soci; sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei voti presenti.
- 10.5** Per la delibera di scioglimento e per la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Delle assemblee è redatto il verbale a cura del segretario dell'assemblea, nominato dal Presidente. Il Presidente potrà altresì autorizzare la registrazione della seduta.
- 10.6** L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante

Articolo 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre soci, eletti dall'Assemblea.

12.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi, e, precisamente, fino all'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

12.3 I membri del Consiglio sono rieleggibili.

12.4 Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12.5 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.6 Nel caso in cui venga meno almeno la metà dei consiglieri (arrotondata all'unità superiore), l'intero Consiglio Direttivo decadrà. I consiglieri rimasti potranno compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Vicepresidente dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

12.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta si manifesti la necessità con lettera, ovvero fax, ovvero e-mail, consegna diretta controfirmata, con almeno cinque giorni solari di preavviso ed in ogni caso con mezzi che consentano di verificare l'avvenuta ricezione della convocazione.

12.8 Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta motivata al Presidente di almeno due dei suoi membri.

12.9 Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il Presidente nomina, di volta in volta, il Segretario, che potrà anche non essere membro del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che sarà conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

12.10 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

12.11 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto. Sono esclusi dai poteri del Consiglio Direttivo i soli atti che la legge od il presente Statuto riservano agli altri Organi dell'Associazione.

13.2 Ad esso spettano, pertanto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

13.3 Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività ed operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- b) la predisposizione del bilancio, del bilancio sociale; gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D Lgs 117/17;
- c) predisposizione di eventuali regolamenti interni ivi compreso quello relativo ai lavori assembleari che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 11;
- d) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- e) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- f) la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci e delle sue modalità di versamento;
- g) l'ammissione dei nuovi soci;
- h) la verifica del mancato perdurare delle condizioni di socio stabilite dal presente Statuto;
- i) l'assunzione, in generale, di qualsiasi altro provvedimento od atto ritenuto dal Consiglio opportuno per il buon funzionamento dell'associazione che non sia per legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea.

13.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo può, con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione, ordinaria e/o straordinaria, ad uno o più dei suoi membri, e/o nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone la durata e i poteri. Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza dell'associazione nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 14 – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

14. Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al Consiglio Direttivo, e ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo, sono gratuite. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere ai consiglieri il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

15.1 Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vicepresidente, se eletto dal Consiglio, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di malattia o impedimento di quest'ultimo.

15.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre:

1. presiede le Assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo;
2. convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

Articolo 16 – PATRIMONIO ED ENTRATE

16.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

16.2 Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

1. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
2. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
3. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
6. ogni altro provento o ricavo derivante da attività di interesse generale e diverse.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 18 - ESERCIZIO SOCIALE

18.1 La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18.2 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

18.4 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea chiamata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero estrarre copia, a loro spese.

18.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. **19.3** Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo.

19.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

20.1 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 – RINVIO

21. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Mario Angi
Monica De Paoli